

ACCORDO
per la realizzazione del Programma 2026/2028 per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. n. 6200/2026

TRA

Il **COMUNE DI LODI** con sede in Lodi, P.zza Broletto, 1, C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156 nella persona della Dirigente della Direzione Organizzativa 4 Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione, Pari opportunità e centri antiviolenza - Dott.ssa Sabrina Massazza, in virtù dell'incarico affidato con decreto del Sindaco n. n. 18 del 17/07/2024

E

Ente gestore Centro Antiviolenza _____ [in seguito denominato CAV] con sede in _____, C.F. _____, iscritto all'Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio – D.G.R. n. 1073 del 9 ottobre 2023 - rappresentato da Nome e Cognome _____ C.F. _____ in qualità di rappresentante legale.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. ____ del _____ con cui il Comune di Lodi ha approvato un AVVISO PUBBLICO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - PROGRAMMA REGIONALE 2026/2028 – D.G.R. 6200/2026 e D.D.U.O. n. 7044 del 28/05/2026 e n.7156 del 29/05/2026;
- la determinazione dirigenziale n. ____ del _____ con cui è stato approvato l'esito dell'Avviso sopra richiamato;
- il d.d.u.o n. 9390 del 13/07/2026 di Regione Lombardia che approva le *Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne*, di cui alla D.G.R n. 6200/2026;

Dato atto che il soggetto _____ ha presentato domanda di contributo a valere sull'Avviso sopra richiamato e risulta tra domande ammesse, in qualità di ente gestore di CAV;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto, finalità e durata

- a) Il Comune di Lodi intende stipulare un accordo con il CAV per la realizzazione del Programma 2026/2028 per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, di cui alla d.g.r. n. 6200/2026;
- b) Oggetto del presente accordo è la realizzazione della **Linea di intervento n. 1**, prevista dal decreto regionale n. 7044 del 28/05/2026, con riferimento ad attività e servizi erogati dai Centri Antiviolenza,

secondo gli standard relativi ai servizi minimi garantiti definiti, così come definiti in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella D.G.R. n. XII/1073/2023;

Art. 2 – Modalità organizzative e impegni reciproci

- a) Il Comune di Lodi, come ente capofila della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi, si impegna a:
1. Svolgere le funzioni di **governance** e gestione degli interventi territoriali volti alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e i loro figli, nonché il coordinamento delle azioni del CAV e delle Case Rifugio;
 2. **Monitorare** lo stato di avanzamento del Programma da un punto di vista economico e degli indicatori quali-quantitativi in base alle indicazioni di Regione Lombardia;
 3. Fornire, in base all'esito del monitoraggio, indicazioni su come modificare l'intervento in base alle azioni e obiettivi evidenziati nel programma, nonché in base alle indicazioni di Regione Lombardia;
 4. Fornire al CAV le indicazioni e gli aggiornamenti da parte di Regione Lombardia sulla gestione e attuazione del programma e trasmettere a Regione la documentazione prodotta dal CAV (monitoraggi e rendicontazione) e tutte le informazioni sulle attività svolte o in svolgimento debitamente documentate entro i termini stabiliti;
 5. **Partecipare agli incontri della Rete di indirizzo**, coordinata da ATS Città Metropolitana di Milano;
 6. Concedere in **comodato di uso gratuito** al soggetto selezionato, una sede di proprietà dell'Ente, situata in Via Gorini, 21 a Lodi, con una superficie di mq. 200,00 per il periodo compreso tra il giorno 01/07/2026 al giorno 31/12/2028;
 7. Contribuire economicamente alle **spese generali di gestione dei locali del CAV**, concessi in comodato d'uso gratuito, sostenendo i costi di luce, gas, acqua. Resta a carico dell'ente gestore del CAV l'arredo minimo dei locali e la dotazione tecnico-strumentale e informatica necessaria alla erogazione dei servizi minimi;
 8. Provvedere all'**erogazione del contributo** come previsto all'art. 4 del presente Accordo.
- b) Il CAV si impegna a:
1. **Erogare i servizi minimi** così come definiti in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella D.G.R. n. XII/1073/2023;
 2. Operare secondo le disposizioni previste dalle **Prassi operative di rete** per attuare una presa in carico integrata dei casi, tra i soggetti della RTA;
 3. Fornire **trimestralmente** al Comune di Lodi dati quali-quantitativi connessi all'erogazione dei servizi minimi;
 4. Partecipare agli incontri degli organismi di gestione della RTA di Lodi;
 5. Partecipare agli incontri della Rete di indirizzo, coordinata da ATS;
 6. Misurare il gradimento dei servizi minimi resi all'utenza attraverso **questionari di gradimento** e trasmettere annualmente un report dei risultati al Comune di Lodi;
 7. **Comunicare** tempestivamente al Comune di Lodi **il collocamento presso CR** dei casi e ogni altra informazione/variazione rispetto alla continuità o interruzione dell'ospitalità, nel rispetto della normativa sulla privacy;

8. Erogare i servizi minimi presso la sede principale del CAV e/o nella **sede dello sportello decentrato presso l'ospedale di Codogno dell'ASST di Lodi**;
9. Trasmettere tutta la documentazione e i giustificativi richiesti ai fini del **monitoraggio delle attività e rendicontazione** del contributo entro i termini stabiliti dalle *Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne* (decreto di Regione Lombardia n. 9390 del 13/07/2026)
10. Inserire i dati nel **sistema ISTAT** nel rispetto della riservatezza, come richiesto dalla normativa regionale;
11. Qualora non siano presenti tutti i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022, garantire il loro adeguamento nei tempi previsti dall'Intesa Stato-Regioni Rep. atti n. 129/CU del 10 settembre 2025.
12. Cofinanziare la realizzazione delle attività con ulteriori risorse finanziarie (proprie o di terzi) o attraverso la valorizzazione di risorse umane (lavoro volontario), se indicato in fase di richiesta del contributo;

Art. 3 – Spese ammissibili

- a) Nello sviluppo delle attività, il CAV si impegna a ricorrere a personale professionista e ad operatrici volontarie adeguatamente formate sul tema della violenza di genere, così come declinato nell'Allegato A del decreto regionale n. 1073 del 9 ottobre 2023;
- b) Saranno riconosciuti i seguenti costi massimi per i servizi minimi da erogare, così come definiti in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella D.G.R. n. XII/1073/2023:

Numero	Descrizione	*Costo orario max
1	Reperibilità h24	€ 2,50/h (escluse 15h di apertura minima della sede centrale del CAV)
2	Ascolto telefonico/informazione: colloqui telefonici e/o preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili	€ 20,00
3	Accoglienza e presa in carico/orientamento sociale: protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza	€ 25,00
4	Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto	€ 35,00
5	Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti	€ 40,00

6	Interventi dedicati alle minori vittime di violenza assistita anche in raccordo con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità	€ 25,00
7	Mediazione linguistica e culturale	€ 25,00
8	Attività di orientamento/accompagnamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali, con i centri per l'impiego e/o con gli operatori accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica se non oggetto del programma di reinserimento lavorativo e autonomia abitativa di cui alle dd.g.r. 3393/20 e n. 5080/21 e n. 6299/2022	€ 25,00
9	Attività di orientamento/accompagnamento all'autonomia abitativa attraverso il raccordo con gli enti pubblici e privati che operano nel settore delle politiche abitative	€ 25,00
10	Attività di supervisione tra cui, ad esempio i costi relativi alle attività di equipe	€ 70,00
11	Spese di trasporto delle donne per motivi legati alla situazione di violenza	///
12	Spese per attività gestionali/amministrative del personale dei Centri (a titolo di esempio spese di coordinamento, spese di back office, spese per prestazioni di personale finalizzate all'inserimento dati di rendicontazione in SMAF e/o nel sistema informativo ISTAT e alle attività di monitoraggio)	€ 25,00
13	Spese per attività di formazione rivolte al personale del CAV	///
14	Spese per attività di comunicazione delle attività e dei servizi del CAV e/o per eventi	///
15	Altre spese funzionali alla realizzazione dei percorsi idoneamente motivate	///

* Il costo è da intendersi IVA e/o altri oneri inclusi, ove previsti.

- c) Saranno ammissibili i costi del personale e gli altri costi necessari alla realizzazione degli interventi previsti, sostenuti a partire dal 1° luglio 2026 ed entro il 31/12/2028, salvo diverse disposizioni successivamente specificate da Regione Lombardia;

Art. 4 – Erogazione del contributo

- a) Il Comune di Lodi intende garantire al CAV un corrispettivo economico pari a € 99.361,77, per il periodo dal 01/07/2026 al 31/12/2028, finalizzato a finanziare i servizi minimi erogati dal CAV ed eventuali costi indiretti. Come previsto dalla D.G.R. n. 6200/2026, alla dotazione iniziale del programma potranno aggiungersi quelle stanziare dal decreto ministeriale 2026 e successive risorse regionali, che ne determineranno un eventuale ampliamento e/o estensione al fine di garantire la continuità degli interventi, senza la necessità di prevedere ulteriori avvisi pubblici di concessione di contributo.
- b) Oltre alle spese dirette, possono essere riconosciuti i **costi indiretti** legati alla gestione stessa della struttura nella misura massima del 15% del contributo complessivo. La specifica declinazione delle attività finanziabili per i costi indiretti e le loro modalità di rendicontazione sono rinviate alle *Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne* (decreto di Regione

Lombardia n. 9390 del 13/07/2026). In ogni caso il Comune di Lodi si riserva di richiedere ogni documentazione e/o giustificativo, nel rispetto della normativa sulla privacy, anche in aggiunta rispetto a quanto richiesto da Regione Lombardia.

- c) L'importo sarà erogato con la seguente modalità e tempistica:
- Prima tranche, pari al 80% delle risorse complessive assegnate al CAV, alla sottoscrizione dell'Accordo di partenariato sopra richiamato.
 - Saldo a seguito di invio da parte del CAV della documentazione richiesta per la rendicontazione relativa alla prima tranche e attestazione di regolarità da parte del Comune di Lodi e comunque decorsi almeno 8 mesi dall'erogazione della prima tranche.
 - L'erogazione di contributi successivi a quelli stanziati dal d.d.u.o. n.7156 del 29/05/2026, così come previsti dall'art. 2 comma d), seguirà le tempistiche di erogazione definite da Regione Lombardia al Comune capofila, e comunque previa verifica da parte del Comune di Lodi dell'avvenuta spesa e corretta rendicontazione delle risorse precedentemente assegnate.
- d) Le rate saranno corrisposte, secondo la tempistica suddetta, entro 30 giorni dalla data di emissione delle ricevute. La corresponsione delle tranche e il loro importo potranno subire variazioni e frazionamenti anche in considerazione dei risultati delle attività di monitoraggio e rendicontazione.

Art. 5 – Verifica e monitoraggio

- a) Il Comune potrà effettuare dei controlli per verificare la pertinenza, la corrispondenza dei percorsi intrapresi, la capacità di spesa rispetto agli obiettivi concordati e alle relative risorse messe a disposizione.
- b) Il CAV si impegna a fornire la documentazione necessaria per le fasi di rendicontazione e monitoraggio, previste dal d.d.u.o n. 9390 del 13/07/2026, in tempo utile per l'invio delle rendicontazioni intermedie e finale da parte del Comune di Lodi a Regione Lombardia. Scaduto il termine concordato per l'invio, il Comune di Lodi assegnerà al partner un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.
- c) Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione cartacea, dovranno essere conservati dal soggetto beneficiario competente per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa dal termine del programma e dovranno essere resi consultabili in maniera aggregata per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta della Regione Lombardia.

Art. 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali

- a) Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con l'instaurarsi del presente Accordo di partenariato, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione dell'Accordo stesso. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del rapporto instauratosi. L'informativa completa, denominata "Informativa – Gestione dati delle Parti", redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web del Comune di Lodi all'indirizzo

www.comune.lodi.it/privacy. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

- b) Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente atto, il Comune di Lodi e ciascun soggetto aggiudicatario del contributo agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Art. 8 – Controlli, revoche, sanzioni

- a) Il Comune di Lodi si riserva non attivare o sospendere l'Accordo di partenariato per l'attuazione del Programma Antiviolenza 2026/2028, con enti gestori di CAV e/o CR, nel caso in cui Regione Lombardia di intesa e con il supporto degli EE.LL. capofila delle reti, a seguito di accertamenti e controlli a campione sul possesso dei requisiti, dovesse adottare eventuali provvedimenti di cancellazione dei medesimi dall'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio istituito con D.G.R. n. XII/1073/2023.

Art. 9 – Assicurazioni

- a) Il CAV assicura che le operatrici volontarie e le figure professionali svolgenti le attività di cui al presente accordo siano coperti da idonea assicurazione.

Art. 10 - Comunicazioni

- a) Il Comune e il CAV sono tenuti alla reciproca informazione, con tempestività, di ogni evento che possa gravare sulla concretizzazione del programma o che possa influire sulla validità della presente accordo. La Responsabile del CAV verifica l'esatto andamento delle attività, assicurando che le operatrici rispettino i diritti, la dignità e le opzioni delle utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano effettuate con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di settore.

Art. 11 – Rescissione e Risoluzione delle controversie

- a) Il Comune di Lodi può recedere dalla presente accordo in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del CAV degli impegni assunti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.
- b) Il CAV può risolvere la presente accordo in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente accordo.
- c) Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Lodi.

Art. 11 - Disposizioni finali

- a) Il presente accordo rimane in vigore entro e non oltre il 31 dicembre 2028;
- b) Eventuali proroghe del Programma 2026/2028, stabilite da Regione Lombardia, comportano l'automatico adeguamento temporale del presente accordo.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs 4/12/1997 n. 460.

Letto, confermato e sottoscritto dal Comune di Lodi e da Ente gestore del CAV _____.

Lodi,

Per il Comune di Lodi

Dott.ssa Sabrina Massazza

Dirigente - Direzione Organizzativa 4 Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione, Pari opportunità e centri antiviolenza

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.lgs. 07/03/2005 n. 82)

Per Ente gestore del CAV _____

Nome e Cognome _____

Presidente

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.lgs. 07/03/2005 n. 82)